



Organo di Revisione economico-finanziaria

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 1/04/2019 SULLA IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE GIURIDICA 2019/2020/2021 E SULL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO – DESTINAZIONE DEL FONDO CCNL 21/05/2018 PER L'ANNO 2019

VISTA la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa descrittiva dei contenuti della pre-intesa giuridica sottoscritta in data 1/04/2019 e parte economica sottoscritta in data 13/05/2019;

DATO ATTO che:

- il Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno 2019 per il personale delle categorie è stato costituito con determinazione dirigenziale n° 309 del 1/04/2019, nell'importo complessivo di € 547.243,44 = di cui:
 - a) risorse stabili € 439.141,32=
 - b) risorse variabili €. 108.102,12=

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: “(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 é abrogato. (...)”;

VERIFICATO, ai fini di quanto disposto dal sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale delle categorie ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 615.457,65= (determinazione dirigenziale n. 624/2016)
- per l'anno 2019 ad € 547.243,44 = (determinazione dirigenziale n. 309 DEL 1°/04/2019)

Richiamato l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 per il personale delle categorie del Comparto Regioni-Autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, ove al comma 3 prevede: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto

previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *“(…) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (…)”;*
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;*
- l'art. 40-bis ove demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;

- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.
- L'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

Tutto quanto sopra premesso e verificato,

L'ORGANO DI REVISIONE

con riferimento a:

- pre-intesa parte giuridica sottoscritta in data 1/04/2019
- parte economica sottoscritta in data 13/05/2019

sopra richiamate, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

-Gli oneri scaturenti dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame nonché dal contratto decentrato integrativo risultano essere integralmente coperti dalle disponibilità di bilancio;

-La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Andrea Busnelli	Presidente
Dott. Adriano Minazzi	Componente
Dott. Clara Sterli	Componente